

Civile Ord. Sez. 5 Num. 20124 Anno 2018

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA

Relatore: MONDINI ANTONIO

Data pubblicazione: 30/07/2018

**ORDINANZA**

sul ricorso [REDACTED] proposto da:

[REDACTED]  
elettivamente domiciliato in [REDACTED],  
presso lo studio dell'avvocato [REDACTED], che lo  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
[REDACTED]

- *ricorrente* -

*contro*

2018 AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI


2483 [REDACTED]

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 92/2010 della COMM.TRIB.REG. di  
PALERMO, depositata il 07/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO  
MONDINI.





*contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio"; (v. anche SSUU 1052/07);*

4.4. la statuizione vale anche in tema di Irap (Cass. Sezioni Unite n.10146/2012) e vale pure in tema di Iva laddove l'accertamento del maggiore imponibile per questa imposta non sia autonomamente operato (in tale caso, come già evidenziato dall'ordinanza 2094/2015, non sussistendo necessità di litisconsorzio nei confronti dei soci, attesa l'assenza in tema di Iva di disposizioni analoghe a quello di cui agli artt. 40, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), ma sia operato, come nella fattispecie che occupa, con lo stesso atto con cui è operato per l'IRAP e l'impugnazione involga non aspetti specifici dell'accertamento dell'Iva ma aspetti comuni alle imposte accertate, posto che allora l'inscindibilità delle situazioni relative alle due imposte comporta, per rispetto dell'art. 111 della Costituzione e per evitare il rischio di decisioni difformi, il simultaneo processo (Cass. ord. n.6303/2018; Cass. n.21340/2015);

5. la causa va dunque rimessa al giudice di primo grado perché, adottati i provvedimenti sottesi a garantire l'integrità del contraddittorio nei confronti dei litisconsorzi necessari, decida nel merito; va detto che la stessa decisione è già stata adottata - tra le stesse parti ed in identica fattispecie processuale, sebbene con riguardo a diversa annualità d'imposta - da Cass. ord.1083/14;

6. conseguendo la presente decisione alla applicazione di principio affermato dalle Sezione Unite di questa Corte successivamente alla proposizione dell'iniziale ricorso, le spese del giudizio vanno compensate;

P.Q.M.

- dichiara la nullità degli atti successivi alla costituzione in giudizio della ricorrente società in prime cure e delle sentenze di primo e secondo grado;
- rimette la causa alla commissione tributaria provinciale di Palermo, in diversa composizione;
- compensa le spese dell'intero giudizio. //